

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 391

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COLETTI, BEDIN e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2001

—————

**Adeguamento economico e normativo delle pensioni
dei grandi invalidi di guerra plurimutilati**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da circa mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra. Anche se nel frattempo ci sono state leggi che hanno dato un sensibile miglioramento alle loro condizioni, sono anche irrisolti problemi fondamentali come quello dei grandi invalidi con due o più superinvalidità. Si tratta di alcune decine di soggetti che, oltre che dalla cecità bilaterale assoluta, sono affetti dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dei quattro arti insieme, a cui si aggiungono altre infermità vicarianti come: sordità bilaterale, disturbi nervosi, disfunzioni cardiocircolatorie, osteoporosi, artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, e così via.

Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici, che vanno ad assorbire la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento, con la legge 23 settembre 1981, n. 533, distingue il risarcimento dell'infermità dai costi dell'assistenza e dell'accompagnamento.

Con il presente disegno di legge si propone, pertanto:

a) l'inserimento della lettera OA nella tabella E di superinvalidità annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla tabella E allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e modificata dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422;

b) la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del citato testo unico n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, in quanto ha avuto il compito di bloccare l'erogazione dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F ai grandi invalidi di guerra amputati ai quattro arti insieme, i quali ne godevano fin dal 1923 (data della fondazione dell'attuale ordinamento giuridico delle pensioni di guerra);

c) la modifica e l'integrazione dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

d) l'adeguamento dell'assegno di cumulo della tabella F, primo capoverso;

e) l'istituzione di una quattordicesima mensilità in luogo dell'assegno di cure climatiche e termali, previsto dall'articolo 57, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani) quando si accompagna una terza infermità vicariante viene a mancare altra funzione organica. Ciò è riconosciuto nei «criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E», (lettera f), ultimo comma, del citato testo unico n. 915 del 1978, ma non risarcito.

Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità della pensione al coniuge superstite e agli orfani, la quale con la tabella G annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, e successive modificazioni, è divenuta una cifra dal valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande

invalido di guerra si deve permettere di poter vivere decentemente alla scomparsa del coniuge.

Pertanto si propone la concessione nella misura dell'80 per cento degli assegni di tabella *C*, di tabella *E* e di tabella *F*, goduti dal grande invalido; analogo trattamento è riservato agli orfani che convivono e coadiuvano all'assistenza del grande invalido, spesso rinunciando alla loro libertà ed al loro avvenire.

Il presente disegno di legge comporta una ridotta spesa aggiuntiva a carico del Ministero dell'economia e delle finanze. Essendo passati circa cinquanta anni dall'ultima guerra, raccomandiamo al Parlamento di approvare il presente disegno di legge con sollecitudine: un doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno dato alla Patria parte della loro vita, ai quali si deve garantire una sicurezza economica che permetta ad essi di vivere decorosamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera *A)* è inserita la seguente:

«0A)

1) cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dall'amputazione degli arti inferiori e superiori fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi; perdita anatomica o funzionale di quattro arti»;

b) alla lettera *A)*, il numero 2) è abrogato;

c) alla lettera *E)*, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-*bis*) sordità bilaterale non inferiore all'80 per cento, accompagnata da due cause di superinvalidità di cui alla lettera *A)*, numero 1) e alla lettera *A-bis*), numero 1) della presente tabella, restando riconosciuta la funzione vicariante della perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani».

3. Ai soggetti superinvalidi di cui alla lettera 0A), numero 1), introdotta dal comma 1, lettera *a)*, è corrisposto un assegno annuo di lire 87 milioni.

Art. 2.

1. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modifica-

zioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'assegno di cumulo si aggiunge all'assegno di superinvalidità per cumulo di infermità o mutilazione ed è a sè stante».

Art. 3.

1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata da amputazione superiore o inferiore fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, o della mancata funzione dei quattro arti insieme o dalla perdita anatomica di essi, per fare fronte alle loro particolari necessità di assistenza, è concessa una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari al doppio degli assegni di integrazione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 21 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 ottobre 1976, n. 656, e il conguaglio dei relativi importi viene liquidato d'ufficio agli aventi diritto.

3. L'indennità di cui al comma 1 è aumentata del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1994 e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 4.

1. L'importo relativo al primo capoverso di cui alla tabella *F* annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è aumentato del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1994 e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 5.

1. Ai grandi invalidi di guerra di cui alla lettera 0A), introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, è corrisposta, a decorrere dal 1995, una quattordicesima mensilità degli assegni loro spettanti, da liquidare nel mese di giugno. L'assegno loro spettante per cure climatiche termali, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è soppresso.

Art. 6.

1. Alle vedove dei grandi invalidi di guerra di cui alla lettera 0A) introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, che abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza, è corrisposto un assegno supplementare pari all'80 per cento degli assegni, di cui in vita fruiva il grande invalido ai sensi delle tabelle C, E e F annesse al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. L'assegno supplementare è aggiuntivo rispetto al trattamento già spettante alle predette vedove.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al comma 1, che abbiano convissuto con il genitore prestandogli assistenza, è concesso alla morte del genitore e su loro domanda, un assegno pari al 40 per cento degli assegni di cui il grande invalido fruiva in vita ai sensi delle tabelle C, E e F annesse al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Art. 7.

1. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, che hanno in carico la partita di pensione

del grande invalido, con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

2. I miglioramenti di cui alla presente legge beneficiano dell'adeguamento automatico di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 4 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

